

Allegato A

STATUTO COMITATO LAB00 ONLUS

Art.1

E' costituito con sede in Milano, via Aosta, 4 20155, il comitato, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile e dal D Lgs 460/97, denominato "Comitato Lab00 - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (Onlus) di seguito detto "Comitato Lab00 Onlus".

L'Ente ha l'obbligo di utilizzare la denominazione di cui al primo cpv. con esplicito riferimento anche all'acronimo ONLUS in qualsiasi rapporto con terzi.

Art.2

Il comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attivando anche azioni o progetti specifici in caso di calamità pubbliche o altri eventi straordinari, a favore di soggetti svantaggiati per ragioni principalmente economiche o a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari; l'ente realizza attività di beneficenza indiretta di cui all'art. 10, c 2-bis D Lgs 460/97 attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo art. 10 comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Le stesse somme possono essere erogate a favore di enti pubblici ai quali la legislazione ha affidato l'assistenza delle fasce più disagiate della società.

E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle esplicitate al 1° comma di questo articolo, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art.3

La durata del comitato viene stabilita fino al 31 dicembre 2050 e comunque in connessione al raggiungimento dello scopo.

Art.4

Sono organi del comitato:

- l'Assemblea dei Promotori
- il Presidente e il Vice Presidente

Art.5

L'Assemblea dei Promotori è composta dai fondatori e dagli aderenti che nel tempo saranno ammessi dall'assemblea con delibera a maggioranza dei Promotori presenti.

E' presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un promotore nominato dall'assemblea.

L'assemblea dei Promotori:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività del Comitato;
- elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente;
- approva annualmente entro quattro mesi dalla fine dell'anno finanziario (31 dicembre) il bilancio o il rendiconto;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione del comitato e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei promotori, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni promotore ha diritto ad un voto, i promotori maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e l'approvazione del bilancio o rendiconto.

Ai sensi dell'art 41 del codice civile, tutti i promotori rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte; tutti i Promotori, ai sensi dell'art 40 del codice civile, sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo.

Art.6

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere dell'assemblea. Le facoltà tutte del Presidente s'intendono, in

sua mancanza o impedimento, devolute al Vice Presidente. La firma del Vice presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.7

Le entrate del comitato sono rappresentate dai fondi raccolti per pubblica sottoscrizione o per ricevimento delle donazioni di privati. I fondi comunque raccolti, gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Art.8

In caso di scioglimento del comitato per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c.190 della L. 662/96 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

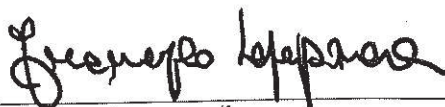
Art.9

Il comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

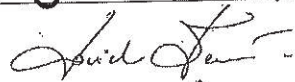
Art.10

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme del codice civile e quelle delle altre leggi vigenti e, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

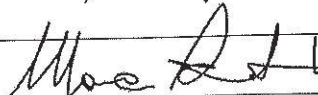
Francesco Lasaponara



Davide Devenuto



Marco Raspati



Felice Fulvio Di Luca

Felice Fulvio Di Luca

Flavio Barcaccia

Flavio Barcaccia

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale